

VOLUME I — PARTE I

NOTA INTRODUTTIVA — PROSPETTI RIASSUNTIVI

PAGINA BIANCA

E 2 AGO. 1991

NOTA INTRODUTTIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE SPERIMENTALE PER IL 1992  
E PER IL TRIENNIO 1992-1994

Proseguendo la sperimentazione avviata lo scorso anno in materia di nuova struttura espositiva del bilancio dello Stato, si è provveduto alla presentazione ai due rami del Parlamento della versione sperimentale dell'assestamento del bilancio 1991, nonché della prima elaborazione dei relativi dati gestionali, nell'ambito del bollettino bimestrale del Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato.

Il presente documento costituisce il naturale sviluppo del medesimo disegno conoscitivo, adempiendo in tal modo a specifiche risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati il 22 novembre 1990, a conclusione della sessione di bilancio, e dal Senato della Repubblica il 21 novembre 1990, a conclusione dell'esame del rendiconto generale dello Stato per il 1989.

Il bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1992 e per il triennio 1992-1994 nella versione sperimentale conferma sostanzialmente la struttura classificatoria proposta lo scorso anno, affinandone i contenuti e rivisitandone l'esposizione grafica. Una novità di rilievo è la presentazione di una prima ipotesi di disegno di legge di approvazione del bilancio sperimentale, ispirata alle indicazioni emerse in occasione dell'esame parlamentare dell'A.S. n. 1203 bis, tenendo conto dello schema di modifica legislativa formulato nell'occasione in vista di un'anticipazione di intervento normativo limitato alla struttura del bilancio.

Il primo volume compendia la parte "autorizzatoria" del bilancio sperimentale e si articola nel disegno di legge, nei

consueti riassunti e riepiloghi, nel bilancio pluriennale di competenza e nelle tabelle che dovrebbero costituire l'oggetto della deliberazione parlamentare. Una specifica appendice espone, a fini di migliori conoscenza, l'analisi delle spese secondo la classificazione funzionale fino al terzo livello e una replica del disegno di legge "sperimentale" con testo a fronte del disegno di legge "tradizionale".

Nel secondo volume sono raccolte le consuete analisi per ciascun ministero, consistenti nell'esposizione dei macro-aggregati, nell'analisi delle unità operative, nelle comparazioni con i dati di consuntivo degli ultimi tre esercizi e con quelli del bilancio assestato del 1991, nelle analisi economica e funzionale della spesa.

Il terzo volume, infine, espone l'analisi delle singole unità operative con riferimento a ciascun capitolo in esse considerato, secondo la classificazione della spesa per fattori legislativi, oneri inderogabili e fabbisogno. La programmata individuazione, in questa sezione, della parte di spesa vincolata e di quella "discrezionale" viene rinviata, in attesa della definizione di nuovi e più affidabili criteri di allocazione.

Alla presente nota introduttiva sono allegati quattro diagrammi polari che forniscono l'impressione visiva della composizione delle entrate e delle spese finali.

G R A F I C I

PAGINA BIANCA

## IMPOSTE DIRETTE

( miliardi 226.200 )




grafico n. 1

## IMPOSTE INDIRETTE

( miliardi 174.221 )




grafico n. 2

## SPESE CORRENTI

( miliardi 641.967 )





grafico n. 3

## SPESE C/CAPITALE

( miliardi 93.737 )





D i s e g n o   d i   l e g g e

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra le pertinenti unita' operative dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte alle unita' operative "Entrate derivanti da atti amministrativi programmati in materia tributaria" del medesimo stato di previsione.

## Art. 2

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.1/A).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione, su altre unita' operative, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n.400 iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Servizi generali) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' operativa "Altre entrate" (Vendita di beni e servizi) dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, nell'ambito dell'unita' operativa "Imprese radiofoniche ed editoriali" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione, su altre unita' operative, del fondo per l'attivita' di coordinamento del dipartimento per il Mezzogiorno iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa all'unita' operativa "Piano di risanamento del mare adriatico" (Altre) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire su altre unita' operative il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Interventi nelle grandi citta'" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della legge 13 dicembre 1990 n. 396.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo per l'attivita' statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 3

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.2)

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali gli specifici fondi - di cui all'elenco n. 11 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro - iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' operative "Occupazione giovanile", "Accordi internazionali", "Regioni a statuto speciale e province autonome", "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste" (Spese per interventi); "Personale", "Fondo per i rinnovi contrattuali" (Oneri indistinti); "Patrimonio culturale non statale", "Edilizia abitativa", "Fondo per gli interventi in agricoltura" e "Difesa del suolo" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad altre unita' operative, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, all'unita' operativa "Cooperazione

allo sviluppo" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' operative, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' operativa "Azienda autonoma di assistenza al volo" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 167.600 miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' operativa "Fondo per le spese elettorali" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, alle unita' operative, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, comprendenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e

competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi e facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 17.219.482.000 iscritto nello ambito dell'unita' operativa "Indennizzi danni bellici" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n.607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa delle unita' operative interessate.

14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale nell'ambito dell'unita' operativa "Fondo sanitario nazionale" (Contributi sociali).

15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire su altre unita' operative, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui nell'ambito delle unita' operative "Regioni a statuto speciale e province autonome", "Regioni a statuto ordinario", "Occupazione giovanile" (Spese per Interventi); "Personale" (Oneri Indistinti); "Edilizia abitativa" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

relative al fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale, al fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario, alle somme da assegnare alle regioni per gli oneri relativi al trattamento economico dei giovani occupati, ai fondi da ripartire ai sensi del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, e della legge 14 maggio 1981, n. 219.

16. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, accolti nelle unita' operative "Fondi di riserva" (Oneri Indistinti) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spese in conto capitale" (Investimenti) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.660 miliardi, lire 400 miliardi e lire 60 miliardi.

17. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Le spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelle indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. Con decreti del Ministro del Tesoro da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unita' operative, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati nell'ambito dell'unita' operativa di entrata "Altre imposte minori" (Imposte indirette minori) sono correlativamente versati, con imputazione nell'ambito dell'unita' operativa "Risorse proprie Comunita' Europee" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato "FEOGA - Sezione garanzia".



22. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare nell'ambito dell'unita' operativa sopra richiamata "Risorse proprie Comunita' Europee".

23. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

24. Il Ministro del tesoro e' altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

25. Le somme iscritte nell'ambito delle unita' operative "Fondo per i rinnovi contrattuali" (Oneri Indistinti) ed "Edilizia abitativa" - limitatamente agli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 - (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

26. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' operativa "Fondo 8 per mille interventi Stato" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno 1992 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,

sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dall'unita' operativa "Vitalizi" (Trattamenti di pensione) dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle Aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.

#### Art. 4

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1992, e' stabilito in 210.

4. Le spese per acquisto di natanti ed aerei e per il potenziamento dei servizi della Guardia di finanza accolte nell'ambito delle unita' operative "Mezzi terrestri, navali ed aerei", e "Potenziamento servizi e strutture" (Guardia di finanza) dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Alle spese accolte nell'ambito delle predette unita' si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1992, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, accolto nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Guardia di Finanza).

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

#### Art. 5

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizione relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa -limitatamente alle spese di cui all'elenco n. 1 annesso al predetto stato di previsione - nell'ambito dell'unita' operativa "Progetti immediatamente eseguibili" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

## Art. 6

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1992, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni alle pertinenti unita' operative delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle unita' operative "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" e "Altre" (Amministrazione Penitenziaria) - limitatamente alle spese di cui all'elenco n. 1 annesso alla predetta tabella n. 5 - dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

## Art. 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' operative dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1992 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), puo' autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui allo specifico fondo iscritto nell'ambito dell'unita' operativa "Cooperazione allo sviluppo" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito alle entrate del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, all'unita' operativa "Edilizia di servizio" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1992.

#### Art. 8

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione all'unità operativa "Personale supplente" (Oneri Indistinti della Scuola) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altre unità operative di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1992 le aperture di credito disposte per retribuzioni fisse al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ed al personale direttivo e docente dell'istruzione secondaria di primo grado rispettivamente accolte nell'ambito delle unità operative "Personale" (Oneri Indistinti della Scuola) e "Personale" (Istruzione secondaria di primo grado) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992 possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1992, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1992, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità operative dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità operativa "Province, Comuni e Comunità montane" (Spese

per Interventi) del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unita' operativa "Edilizia di servizio" - limitatamente alle spese afferenti i servizi antincendi - (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' operativa "Trasferimenti agli altri enti pubblici" (Trasferimenti) dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1992, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### Art. 10

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n.59 (Appendice n.1)

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti delle correlate unita'

operative di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, nell'ambito dell'unita' operativa "Personale" del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' operative saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) alle pertinenti unita' operative dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1992 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992;

b) alla pertinente unita' operativa dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate a titolo di rimborsi e concorsi diversi nell'apposita unita' operativa dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al



direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) alla pertinente unita' operativa dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma

delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi a titolo di imposta sul valore aggiunto e di bollo nell'apposita unita' operativa dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima.

7. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1991 ad apposita unita' operativa dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

#### Art. 11

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

#### Art. 12

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. Le unita' operative dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore delle quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. Le unita' operative dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono quelle afferenti le remunerazioni fisse al personale in servizio, anche straordinario.

6. Le unita' operative dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore delle quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle descritte nell'elenco n.1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. Le unita' operative dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992 per le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le

direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono quelle afferenti le remunerazioni fisse al personale in servizio ed in quiescenza.

#### Art. 13

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- a) militari specializzati:
- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Esercito .....    | n. 21.000 |
| 2) Marina .....      | " 3.000   |
| 3) Aeronautica ..... | " 34.311  |
- b) militari aiuto-specialisti:
- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Esercito .....    | n. 40.000 |
| 2) Marina .....      | " 15.500  |
| 3) Aeronautica ..... | " 16.500  |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| a) Esercito .....    | n. 166 |
| b) Marina .....      | " 180  |
| c) Aeronautica ..... | " 305  |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- |  |        |
|--|--------|
| a) Esercito (compresi i carabinieri) ..... | n. 875 |
| b) Marina .....                            | " 120  |
| c) Aeronautica .....                       | " 210  |

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti ..... n. 5.000
- b) sottocapi e comuni vo-  
lontari ..... " 2.000

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- a) sergenti ..... n. 6.000
- b) graduati e militari di  
truppa ..... " 1.905

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti ..... n. 7.000
- b) graduati e militari di  
truppa ..... " 1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1992, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito ..... n. 25.778
- b) Marina ..... " 6.939
- c) Aeronautica ..... " 4.338

10. Alle spese di cui alle unita' operative "Accordi internazionali" - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - (Spese per Interventi), "Potenziamento servizi e strutture" (Forze Armate - specificamente afferenti l'ammodernamento ed il rinnovamento - e Carabinieri) e "Infrastrutture, lavori, demanio e materiali del genio" (Forze Armate) dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le

disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

11. Alle suddette spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico dell'unita' operativa "Accordi internazionali" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1992, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 (Elenco n. 3).

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le unita' operative, ed i connessi tipi di spese, dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

#### Art. 14

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

#### Art. 15

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unita' operativa "Operazioni finanziarie" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, nello specifico fondo accolto nell'ambito dell'unita' operativa "Fondo per l'innovazione tecnologica" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili per contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore di piccole e medie imprese, accolte

nell'ambito dell'unita' operativa "Credito agevolato all'industria" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992.

#### Art. 16

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

#### Art. 17

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.16).

#### Art. 18

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

#### Art. 19

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno

finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.18).

Art. 20

(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui all'unita' operativa "Programma anti AIDS" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni sulla contabilita' generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.407, nell'ambito delle pertinenti unita' operative dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

Art. 21

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le



somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

Art. 22

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.21).

Art. 23

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

Art. 24

(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1992, e' comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 23 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

## Art. 25

(Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in lire 755.270.465.061.000 in termini di competenza ed in lire 774.631.484.861.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1992.

## Art. 26

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, in quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, con le tabelle allegate.

## Art. 27

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1992, rispettivamente per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' operative indicate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, nell'ambito dell'unita' operativa "Altre" (Servizi del Tesoro) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1992, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma 1, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze dei Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei Carabinieri e dei Nuclei antidroga presso il Ministero della sanita' nei limiti del contingente di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 agosto 1987.

3. Per l'anno finanziario 1992 le unita' operative dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1992 le unita' operative di spese in conto capitale dei singoli stati di previsione per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1992 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contribuiti fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione nell'ambito dell'unita' operativa "Fondo sanitario nazionale" (Contributi Sociali) dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1991, per i quali non esistono le corrispondenti spese nelle unita' operative degli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1992, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere le suddette spese nelle pertinenti unita' operative o in apposite unita' operative da istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1992, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dall'unita' operativa "Regioni a statuto ordinario" - limitatamente al fondo comune regionale - (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e dall'unita' operativa "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario alle pertinenti unita' operative dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dalle unita' operative individuate con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposita unita' operativa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuna delle predette unita' operative e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati all'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicata unita' dovranno altresì affluire le disponibilita' residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposita unita' operativa dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilita' complessiva della predetta unita' operativa sara' devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n.64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa delle singole unita' operative iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico di spese aventi natura obbligatoria e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa delle unita' operative di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1992. I residui derivanti dall'applicazione delle citate leggi n. 138 del 1984 e n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Dipartimento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia, e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dalle unita' operative, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, unita' operativa "Acquisizione di beni e di servizi per le amministrazioni dello Stato", e "Altre" (Servizi del Tesoro), le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'.

16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

#### Art. 28

##### (Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1992-1994, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi'

**QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**

PAGINA BIANCA



A) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 1992

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/016/001

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI		(milioni di lire)	
<b>E N T R A T A</b>					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			400.421.000		
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			74.345.749		
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI		35.628	6.675.627		
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>					481.442.376
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI					273.828.090
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</b>					755.270.465
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>					
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			474.766.749		
SPESE CORRENTI (-)			541.967.055		
<b>ENTRATE FINALI</b>			481.442.376		-67.200.306
<b>SPESE FINALI (-)</b>			635.704.261		154.261.885
<b>ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>			481.406.748		
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE (-)</b>					
<b>ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>		481.442.376			
<b>SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)</b>		35.628			
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>			635.704.261		
<b>SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)</b>			4.931.958		
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>					-149.365.555
<b>ENTRATE FINALI</b>			630.772.303		
<b>SPESE COMPLESSIVE (-)</b>			481.442.376		
			755.270.465		
<b>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</b>					-273.828.089

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S P E S E C O R R E N T I

999/009/001

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I										Totale	
	Spese di Funzionamento (1)	Spese per Interventi (2)	Totale (3+1+2)	Treatamenti di Pensione (4)	Oneri Indistinti (5)	Totale (6+3+4+5)	Oneri del Debito Pubblico (7)	Totale (8+6+7)	Fondi Speciali (9)	Spese Correnti (10+8+9)		
PRESIDENZA	1.418.830	864.742	1.980.272			1.980.272		1.980.272		1.980.272		
TESORO	4.112.158	168.328.171	182.437.329	28.863.611	3.733.740	186.034.680	151.803.988	337.838.668	22.865.229	360.703.897		
FINANZE	14.678.434	2.133.461	16.811.895	168.000		16.779.895		16.779.895		16.779.895		
BILANCIO	30.273	20.180	50.423			50.423		50.423		50.423		
GRAZIA E GIUSTIZIA	8.012.533	198.780	8.208.323			8.208.323		8.208.323		8.208.323		
AFFARI ESTERI	1.200.851	1.158.285	2.359.936			2.359.936		2.359.936		2.359.936		
PUBBLICA ISTRUZIONE	48.213.426	160.388	48.373.811			48.373.811		48.373.811		48.373.811		
INTERNO	9.107.727	17.153.297	26.261.024	278.250		26.539.274		26.539.274		26.539.274		
LAVORI PUBBLICI	218.517	108.455	326.972			326.972		326.972		326.972		
TRASPORTI	433.693	5.332.406	5.766.099			5.766.099		5.766.099		5.766.099		
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.530		2.530			2.530		2.530		2.530		
GIFFESA	24.425.732	359.700	24.785.432	1.340.000		26.125.432		26.125.432		26.125.432		
AGRICOLTURA E FORESTE	508.568	65.188	569.756	20.492		590.248		590.248		590.248		
INDUSTRIA	72.890	82.890	155.880			155.880		155.880		155.880		
LAVORO	790.998	38.204.908	39.095.904			39.095.904		39.095.904		39.095.904		
COMMERCIO ESTERO	26.525	308.586	335.121			335.121		335.121		335.121		
MARINA MERCANTILE	132.229	612.884	745.093	7.600		752.693		752.693		752.693		
PARTICIPAZIONI STATALI	13.726		13.726			13.726		13.726		13.726		
SANITA'	526.778	518.710	1.045.488			1.045.488		1.045.488		1.045.488		
TURISMO E SPETTACOLO	20.051	840.931	860.982			860.982		860.982		860.982		
BENI CULTURALI	998.930	180.272	1.176.202			1.176.202		1.176.202		1.176.202		
AMBIENTE	48.281	12.850	58.031			58.031		58.031		58.031		
UNIVERSITA' E RICERCA	6.598.502	167.412	6.765.914			6.765.914		6.765.914		6.765.914		
<b>Totale</b>	<b>115.378.782</b>	<b>216.507.382</b>	<b>331.886.164</b>	<b>31.677.953</b>	<b>3.733.740</b>	<b>367.297.837</b>	<b>151.803.988</b>	<b>519.101.825</b>	<b>22.865.229</b>	<b>541.967.055</b>		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/009/002

SPESA IN CONTO CAPITALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE										Totale Generale (17=10+15+16)
	Investimenti			Altre (12)	Totale (13=11+12)	Fondi Speciali (14)	Totale Conto Capitale (15=13+16)	Rimborso di Prestiti (16)			
	Diretti	Indiretti	Finanziari						Diversi	Totale (11)	
PREVIDENZA		732.160			732.160	352.441	1.084.591			1.084.591	3.076.864
TESORO		35.774.729	631.323	6.580.106	42.986.156	3.027.372	45.993.528	119.566.204		58.683.706	538.953.807
FINANZE	380.000	100		1.700.000	380.100		380.100			380.100	17.189.995
BILANCIO		3.257.939			4.957.939		4.957.939			4.957.939	5.008.362
GRAZIA E GIUSTIZIA	244.070	3.500			247.570		247.570			247.570	5.485.893
AFFARI ESTERI	10.600				10.600		10.600			10.600	2.370.536
PUBBLICA ISTRUZIONE	1.000	1.000			1.000		1.000			1.000	45.374.811
INTERNO		11.522.516			11.522.516		11.522.516			11.522.516	38.082.788
LAVORI PUBBLICI	2.190.820	2.617.132			4.807.952		4.807.952			4.807.952	5.134.926
TRASPORTI	672.750	550.465			1.223.215		1.223.215			1.223.215	6.949.314
POSTE E TELECOMUNICAZIONI											2.530
DIFESA	361.936	12.632			374.568		374.568			374.568	26.500.000
AGRICOLTURA E FORESTE	3.000	956.261	10.000		969.261		969.261			969.261	1.559.509
INDUSTRIA	4.000	1.911.750			1.915.750		1.915.750			1.915.750	2.071.630
LAVORO	35.000	45.000			80.000		80.000			80.000	39.075.904
COMMERCIO ESTERO			100.000		100.000		100.000			100.000	435.121
MARINA MERCANTILE	113.000	887.273			980.273		980.273			980.273	1.732.966
PARTECIPAZIONI STATALI											13.726
SANITA'	16.500	29.000			45.500		45.500			45.500	1.090.988
TURISMO E SPETTACOLO		551.568			551.568		551.568			551.568	1.412.550
BENI CULTURALI	103.600	203.906			307.506		307.506			307.506	1.523.708
AMBIENTE	30.000	1.141.000			1.171.000		1.171.000			1.171.000	1.229.031
UNIVERSITA' E RICERCA		3.871.594			3.871.594	400.000	4.271.594			4.271.594	11.037.508
<b>Totale</b>	<b>4.206.276</b>	<b>64.049.513</b>	<b>741.323</b>	<b>8.260.104</b>	<b>77.257.216</b>	<b>3.789.813</b>	<b>81.047.029</b>	<b>119.566.204</b>	<b>12.690.178</b>	<b>93.737.206</b>	<b>755.270.465</b>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992

999/010/001

(MILIONI DI LIRE)

CATEGORIE	S P E S E C O R R E N T I									
	Spese di Funzionamento (1)	Spese per Interventi (2)	Totale (3=1+2)	Trattamenti di Pensione (4)	Oneri Indistinti (5)	Totale (6=3+4+5)	Oneri del Debito Pubblico (7)	Totale (8=6+7)	Fondi Speciali (9)	Totale Spese Correnti (10=8+9)
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.621.172	-	1.621.172	-	-	1.621.172	-	1.621.172	-	1.621.172
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	85.130.161	635	85.130.796	-	274.100	85.404.896	-	85.404.896	-	85.404.896
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUOTIDIANITA'	90.665	-	90.665	27.482.602	-	27.573.267	-	27.573.267	-	27.573.267
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.166.410	1.722.062	22.888.472	-	-	22.888.472	154.639	23.043.111	-	23.043.111
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI	1.258.203	199.665.666	200.923.869	4.195.351	69.660	205.188.880	20.000	205.208.880	-	205.208.880
ALLE IMPRESE	205.691	13.021.508	14.117.279	2.865.351	-	16.982.630	-	16.982.630	-	16.982.630
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	-	7.074.663	7.074.663	-	-	7.074.663	20.000	7.094.663	-	7.094.663
ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO	-	1.864.412	1.864.412	-	-	1.864.412	-	1.864.412	-	1.864.412
ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	18.000	116.420.830	116.438.830	-	-	116.438.830	-	116.438.830	-	116.438.830
AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI	210	4.369.253	4.369.473	-	-	4.369.473	-	4.369.473	-	4.369.473
AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	943.173	12.261.529	13.204.702	-	69.660	13.274.362	-	13.274.362	-	13.274.362
ALL' ESTERO	1.129	5.631.561	5.632.690	-	-	5.632.690	-	5.632.690	-	5.632.690
CATEGORIA VI - INTERESSI	1.152.000	-	1.152.000	-	-	1.152.000	151.629.349	152.781.349	-	152.781.349
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	4.214.351	13.517.000	17.731.351	-	-	17.731.351	-	17.731.351	-	17.731.351

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992

(MILIONI DI LIRE)

999/010/002

CATEGORIE	S P E S E C O R R E N T I										Totale Spese Correnti (10=8+9)
	Spese di funzionamento (1)	Spese per interventi (2)	Totale (3=1+2)	Trattamenti di Pensione (4)	Oneri Indirizzati (5)	Totale (6=3+4+5)	Oneri del Debito Pubblico (7)	Totale (8=6+7)	Fondi Speciali (9)		
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	631.799	-	631.799	-	-	631.799	-	631.799	-	631.799	
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	114.027	1.602.010	1.716.037	-	3.390.000	5.106.037	-	5.106.037	22.865.229	27.971.266	
TOTALE	115.378.786	216.507.363	331.886.151	31.577.953	3.733.740	387.297.844	151.803.888	519.101.832	22.865.229	541.967.055	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992

999/010/003

(MILIONI DI LIRE)

CATEGORIE	SPESA IN CONTO CAPITALE										Totale Conto Capitale (15+13+14)	
	Investimenti (11)				Altre (12)	Totale (13+11+12)	Fondi Speciali (16)					
	Diretti	Indiretti	Finanziari	Diversi				Totale				
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.632.110	-	-	-	3.632.110	-	3.941	3.636.051	-	3.636.051		
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO	574.166	-	-	-	574.166	-	-	574.166	-	574.166		
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI	-	64.049.513	-	-	64.049.513	-	-	64.049.513	-	64.049.513		
ALLE IMPRESE	-	87.532	-	-	87.532	-	-	87.532	-	87.532		
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	-	11.050.666	-	-	11.050.666	-	-	11.050.666	-	11.050.666		
ALLE REGIONI	-	5.561.308	-	-	5.561.308	-	-	5.561.308	-	5.561.308		
ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	-	5.355.252	-	-	5.355.252	-	-	5.355.252	-	5.355.252		
ENTI PUBBLICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE	-	13.298.907	-	-	13.298.907	-	-	13.298.907	-	13.298.907		
ENTI PUBBLICI DELL' AMMINISTRAZIONE LOCALE	-	15.803.396	-	-	15.803.396	-	-	15.803.396	-	15.803.396		
ALL' ESTERO	-	192.594	-	-	192.594	-	-	192.594	-	192.594		
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO	-	10.361.450	-	-	10.361.450	-	-	10.361.450	-	10.361.450		
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	-	-	741.323	-	741.323	-	-	741.323	-	741.323		
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	-	-	-	430.000	430.000	-	1.411.837	1.841.837	-	1.841.837		



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/010/004

SPESA IN CONTO CAPITALE

(MILLIONI DI LIRE)

CATEGORIE	SPESA IN CONTO CAPITALE						Totale Conto Capitale (15+13+14)
	Investimenti (11)			Altre (12)	Totale (13+11+12)	Fondi Speciali (14)	
	Diretti	Indiretti	Finanziari				
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	-	-	-	4.763	4.763	-	2.344.798
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	-	-	-	7.825.341	7.825.341	12.690.176	20.545.519
TOTALE	4.208.276	64.049.513	741.323	8.260.104	77.257.216	12.690.176	93.737.206

PAGINA BIANCA

B) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa  
per l'anno finanziario 1992

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/016/001

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI		(milioni di lire)	
<b>E N T R A T A</b>					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			393.412.000		
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			72.936.956		
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI		35.628	6.675.627		
TOTALE ENTRATE FINALI					473.024.583
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI					301.606.903
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA					774.631.485
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>					
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			466.348.956		
SPESE CORRENTI (-)			547.181.312		
ENTRATE FINALI			473.024.583		-80.832.356
SPESE FINALI (-)			655.054.295		
RISPARMIO PUBBLICO					
ENTRATE FINALI			473.024.583		182.029.712
OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			35.628		
SALDO NETTO DA FINANZIARE					
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			472.988.955		
SPESE FINALI			655.054.295		
OPERAZIONI FINANZIARIE			6.359.854		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)					
ENTRATE FINALI			648.694.441		-175.705.486
SPESE COMPLESSIVE (-)			473.024.583		
INDEBITAMENTO NETTO					
ENTRATE FINALI			774.631.485		
SPESE COMPLESSIVE (-)					-301.606.902
<b>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</b>					

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/009/001

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I										Totale Spese Correnti (10=8+9)
	Spese di Funzionamento (1)	Spese per Interventi (2)	Totale (3=1+2)	Trattamenti di Pensione (4)	Oneri Indistinti (5)	Totale (6=3+4+5)	Oneri del Debito Pubblico (7)	Totale (8=6+7)	Fondi Speciali (9)	Totale	
PRESIDENZA	1.427.111	575.986	2.003.097			2.003.097		2.003.097		2.003.097	
TESORO	4.151.010	148.490.404	152.641.414	29.863.611	3.753.740	186.259.765	151.825.671	338.084.436	22.865.229	360.949.665	
FINANZE	15.197.614	2.326.494	17.524.108	168.000		17.692.108		17.692.108		17.692.108	
BILANCIO	31.016	20.150	51.166			51.166		51.166		51.166	
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.055.753	200.115	5.255.868			5.255.868		5.255.868		5.255.868	
AFFARI ESTERI	1.210.860	1.162.558	2.373.418			2.373.418		2.373.418		2.373.418	
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.744.221	162.565	45.906.786			45.906.786		45.906.786		45.906.786	
INTERNO	9.339.669	17.530.046	26.869.715	278.250		27.147.965		27.147.965		27.147.965	
LAVORI PUBBLICI	236.125	152.075	388.200			388.200		388.200		388.200	
TRASPORTI	478.737	5.363.982	5.842.719			5.842.719		5.842.719		5.842.719	
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	3.200		3.200			3.200		3.200		3.200	
DIFESA	26.557.999	427.200	26.985.199	1.340.000		28.325.199		28.325.199		28.325.199	
AGRICOLTURA E FORESTE	514.657	91.197	605.854	20.492		626.346		626.346		626.346	
INDUSTRIA	75.166	83.010	159.176			159.176		159.176		159.176	
LAVORO	408.063	38.723.134	39.131.197			39.131.197		39.131.197		39.131.197	
COMMERCIO ESTERO	26.613	318.596	345.209			345.209		345.209		345.209	
MARINA MERCANTILE	132.749	759.636	892.385	7.600		899.985		899.985		899.985	
PARTECIPAZIONI STATALI	13.976		13.976			13.976		13.976		13.976	
SANITA' (	582.971	529.450	1.112.421			1.112.421		1.112.421		1.112.421	
TURISMO E SPETTACOLO	24.204	868.401	892.605			892.605		892.605		892.605	
BENI CULTURALI	1.006.630	196.698	1.203.328			1.203.328		1.203.328		1.203.328	
AMBIENTE	54.501	13.300	67.801			67.801		67.801		67.801	
UNIVERSITA' E RICERCA	6.599.018	168.412	6.767.430			6.767.430		6.767.430		6.767.430	
Totale	118.814.661	218.243.659	337.058.320	31.877.953	3.753.740	372.490.413	151.825.671	524.316.084	22.865.229	547.181.312	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/009/002

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE										Totale Generale (17=10+15+16)
	Investimenti				Altre (12)	Totale (13=11+12)	Fondi Speciali (14)	Totale Conto Capitale (15=13+14)	Rimborso di Prestiti (16)		
	Indirattali		Diversi							Totale (11)	
	Diretti	Indirattali	Finanziari	Diversi	Totale						
PRESIDENZA	18.000	934.150			952.150	397.441	1.349.591		1.349.591		3.352.686
TESORO		36.522.226	757.973	6.562.539	43.842.738	4.025.183	47.868.921	12.690.176	60.559.099	119.577.189	541.085.953
FINANZE	1.038.001	100		1.710.000	1.038.101		1.038.101		1.038.101		16.730.209
BILANCIO	343.000	3.924.000			5.234.000		5.234.000		5.234.000		5.285.166
GRAZIA E GIUSTIZIA		10.000			353.000		353.000		353.000		5.608.668
AFFARI ESTERI	10.600				10.600		10.600		10.600		2.384.018
PUBBLICA ISTRUZIONE		4.400			4.400		4.400		4.400		45.455.186
INTERNO	6.000	13.062.414			13.068.414		13.068.414		13.068.414		40.316.419
LAVORI PUBBLICI	4.727.359	2.499.169			7.626.528		7.626.528		7.626.528		8.012.726
TRASPORTI	1.037.026	1.530.377			2.567.403		2.567.403		2.567.403		8.390.122
POSTE E TELECOMUNICAZIONI											3.280
DIFESA	474.590	13.300			487.890		487.890		487.890		28.613.089
AGRICOLTURA E FORESTE	266.814	1.626.098	10.000		1.902.912		1.902.912		1.902.912		2.529.288
INDUSTRIA	4.000	3.305.463			3.309.463		3.309.463		3.309.463		3.466.639
LAVORO	37.000	45.000		120.000	202.000		202.000		202.000		39.733.197
COMMERCIO ESTERO			200.000		200.000		200.000		200.000		545.209
MARINA MERCANTILE	174.000	1.353.929			1.527.929		1.527.929		1.527.929		2.427.914
PARTICIPAZIONI STATALI		218.057	200.000		418.057		418.057		418.057		432.032
SANITA'	26.000	57.000			83.000		83.000		83.000		1.195.431
TURISMO E SPETTACOLO	15.000	929.545			944.545		944.545		944.545		1.837.550
BENI CULTURALI	461.500	266.058			707.558		707.558		707.558		1.910.886
AMBIENTE	166.450	1.568.150			1.714.600		1.714.600		1.714.600		1.782.401
UNIVERSITA' E RICERCA	17.780	6.166.116			6.163.896	400.000	6.563.896		4.563.896		11.331.326
Totale	6.783.170	72.015.557	1.167.973	6.392.539	90.359.184	4.323.624	95.182.808	12.690.176	107.872.983	119.577.189	774.631.684

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILLIONI DI LIRE)

CATEGORIE	S P E S E C O R R E N T I										Fondi Speciali (9)	Totale Spese Correnti (10+8+9)		
	Spese di Funzionamento (1)	Spese per Interventi (2)	Totale (3+1+2)	Trattamenti di Pensione (4)	Oneri Indistinti (5)	Totale (6+3+4+5)	Oneri del Debito Pubblico (7)	Totale (8+6+7)	Totale					
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.621.172	-	1.621.172	-	-	-	-	-	-	-	-	1.621.172	-	1.621.172
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	85.339.483	655	85.340.138	-	274.100	85.614.238	-	-	-	-	-	85.614.238	-	85.614.238
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	95.772	-	95.772	27.482.602	-	27.482.602	-	-	-	-	-	27.482.602	-	27.482.602
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.216.050	1.878.188	26.094.238	-	-	26.094.238	154.664	-	-	-	-	26.248.902	-	26.248.902
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI	1.312.109	201.058.007	202.370.116	4.195.351	69.640	206.635.107	20.000	-	-	-	-	206.655.107	-	206.655.107
ALLE IMPRESE	318.201	14.130.595	14.448.796	2.845.351	-	17.294.147	-	-	-	-	-	17.294.147	-	17.294.147
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	-	7.264.094	7.264.094	-	-	7.264.094	20.000	-	-	-	-	7.284.094	-	7.284.094
ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO	-	1.864.412	1.864.412	-	-	1.864.412	-	-	-	-	-	1.864.412	-	1.864.412
ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	38.616	116.464.357	116.502.973	-	-	116.502.973	-	-	-	-	-	116.502.973	-	116.502.973
AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI	210	4.697.348	4.697.348	-	-	4.697.348	-	-	-	-	-	4.697.348	-	4.697.348
AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	7.780	38.593.316	38.601.096	1.350.000	-	39.951.096	-	-	-	-	-	39.951.096	-	39.951.096
ALL' ESTERO	946.173	12.321.342	13.267.515	-	69.640	13.337.155	-	-	-	-	-	13.337.155	-	13.337.155
CATEGORIA VI - INTERESSI	1.129	5.722.753	5.723.882	-	-	5.723.882	-	-	-	-	-	5.723.882	-	5.723.882
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	1.252.000	-	1.252.000	-	-	1.252.000	151.651.007	-	-	-	-	152.903.007	-	152.903.007
	4.229.312	13.706.000	17.934.312	-	-	17.934.312	-	-	-	-	-	17.934.312	-	17.934.312

999/010/001



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/010/002

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILIONI DI LIRE)

CATEGORIE	S P E S E C O R R E N T I										Totale Spese Correnti (10+8+9)
	Spese di Funzionamento (1)	Spese per Interventi (2)	Totale (3+1+2)	Trattamenti di Pensione (4)	Oneri Indistinti (5)	Totale (5+3+4+5)	Oneri del Debito Pubblico (7)	Totale (8+6+7)	Fondi Speciali (9)		
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	631.799	-	631.799	-	-	631.799	-	631.799	-	-	631.799
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTEGUABILI	117.172	1.602.010	1.719.182	-	3.410.000	5.129.182	-	5.129.182	22.865.229	-	27.994.411
TOTALE	118.814.869	218.242.860	337.058.729	31.677.853	3.763.760	372.490.622	151.825.671	524.316.093	22.865.229	-	547.181.312

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/010/003

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILIONI DI LIRE)

CATEGORIE	SPESA IN CONTO CAPITALE										Totale Conto Capitale (15=13+14)
	Investimenti (11)				Altre (12)	Totale (13=11+12)	Fondi Speciali (14)				
	Diretti	Indiretti	Finanziari	Diversi				Totale			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	8.028.411	-	-	-	8.028.411	13.941	8.042.352	-	-	8.042.352	
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO	753.709	-	-	-	753.709	25.000	778.709	-	-	778.709	
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI	-	72.015.552	-	-	72.015.552	-	72.015.552	-	-	72.015.552	
ALLE IMPRESE	-	174.407	-	-	174.407	-	174.407	-	-	174.407	
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	-	14.405.562	-	-	14.405.562	-	14.405.562	-	-	14.405.562	
ALLE REGIONI	-	5.561.308	-	-	5.561.308	-	5.561.308	-	-	5.561.308	
ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	-	6.509.265	-	-	6.509.265	-	6.509.265	-	-	6.509.265	
ENTI PUBBLICI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE	-	15.971.006	-	-	15.971.006	-	15.971.006	-	-	15.971.006	
ENTI PUBBLICI DELL' AMMINISTRAZIONE LOCALE	-	16.119.554	-	-	16.119.554	-	16.119.554	-	-	16.119.554	
ALL' ESTERO	-	2.718.108	-	-	2.718.108	-	2.718.108	-	-	2.718.108	
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO	-	192.594	-	-	192.594	-	192.594	-	-	192.594	
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	-	-	1.167.973	-	1.167.973	-	1,167,973	-	-	1,167,973	
	-	-	-	432.435	432.435	1.611.437	1.644.272	-	-	1.644.272	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L' ANNO FINANZIARIO 1992  
(MILIONI DI LIRE)

999/010/004

CATEGORIE	SPESA IN CONTO CAPITALE							Totale Conto Capitale (15+13+14)
	Investimenti (11)				Altre (12)	Totale (13+11+12)	Fondi Speciali (14)	
	Diretti	Indiretti	Finanziari (11)	Diversi				
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE	-	-	-	4.763	4.763	3.302.846	-	3.307.609
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	-	-	-	7.955.341	7.955.341	30.000	12.690.178	20.675.519
TOTALE	8.783.120	72.015.582	1.167.973	8.392.639	90.359.184	4.823.624	12.690.178	107.872.883

PAGINA BIANCA

- C) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 1992-1994  
(a legislazione vigente)

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/015/001

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI DIFFERENZIALI			
(milioni di lire)			
	1992	1993	1994
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	400.421.000	430.340.000	455.080.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	74.345.749	77.857.491	81.157.491
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.675.627	6.312.048	8.746.375
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>481.442.376</b>	<b>514.509.539</b>	<b>544.983.866</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	541.967.055	586.323.536	619.295.887
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	93.737.206	94.499.801	100.127.554
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>635.704.261</b>	<b>680.823.337</b>	<b>719.423.441</b>
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	119.566.204	86.233.671	105.374.304
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>755.270.465</b>	<b>767.057.008</b>	<b>824.797.744</b>
<b>RISPARMIO PUBBLICO</b>	<b>-67.200.306</b>	<b>-78.126.045</b>	<b>-83.058.396</b>
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-154.261.885</b>	<b>-166.313.798</b>	<b>-174.439.575</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-149.365.555</b>	<b>-161.839.875</b>	<b>-170.391.038</b>
<b>RICORSO AL MERCATO</b>	<b>-273.828.089</b>	<b>-252.547.469</b>	<b>-279.813.878</b>

999/017/001

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI DELLE ENTRATE FINALI			
(milioni di lire)			
	1992	1993	1994
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
IMPOSTE DIRETTE	226.200.000	243.500.000	258.260.000
IMPOSTE INDIRETTE	174.221.000	186.840.000	196.820.000
<b>TOTALE</b>	<b>400.421.000</b>	<b>430.340.000</b>	<b>455.080.000</b>
<b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
ALTRE ENTRATE CORRENTI	74.345.749	77.857.491	81.157.491
<b>TOTALE</b>	<b>74.345.749</b>	<b>77.857.491</b>	<b>81.157.491</b>
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
OPERAZIONI FINANZIARIE	35.628	37.000	37.500
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	6.639.999	6.275.048	8.708.875
<b>TOTALE</b>	<b>6.675.627</b>	<b>6.312.048</b>	<b>8.746.375</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>481.442.376</b>	<b>514.509.539</b>	<b>544.983.866</b>



999/017/001

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI DELLE SPESE FINALI			
(milioni di lire)			
	1992	1993	1994
<b>SPESE CORRENTI</b>			
SPESE DI FUNZIONAMENTO	115.378.782	122.066.818	128.869.706
SPESE PER INTERVENTI	216.507.362	230.828.449	237.914.523
ONERI INDISTINTI	3.733.740	4.102.540	4.230.980
TRATTAMENTI DI PENSIONE	31.677.953	35.445.572	39.284.905
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	151.803.988	164.693.227	178.682.093
FONDI SPECIALI	22.865.229	29.186.929	30.313.683
<b>TOTALE</b>	<b>541.967.055</b>	<b>586.323.536</b>	<b>619.295.887</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>			
INVESTIMENTI	77.257.216	74.870.301	75.069.756
ALTRE	3.789.813	3.449.073	3.033.370
FONDI SPECIALI	12.690.178	16.180.428	22.024.428
<b>TOTALE</b>	<b>93.737.206</b>	<b>94.499.801</b>	<b>100.127.554</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>635.704.261</b>	<b>680.823.337</b>	<b>719.423.441</b>

PAGINA BIANCA